



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 2 - ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022

Il giorno 14 giugno 2024 presso la sede del Ministero della salute sita in viale Giorgio Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 9 maggio 2022 – Funzioni centrali personale non dirigente, debitamente convocate per la sottoscrizione in via definitiva dell'ipotesi di accordo del 9 maggio 2024 concernente l'applicazione per l'anno 2022 dell'art. 7 legge 362 del 1999, di seguito denominate "parti"

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio centrale di Bilancio di cui alla nota MEF-UCB_SAL-Prot. 9071 del 21 maggio 2024, all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo di cui trattasi;

PRESO ATTO della nota DFP n. 0039909 dell'11 giugno 2024 e delle indicazioni ivi contenute, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso della predetta ipotesi di accordo, e della nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP n. 165508 del 10 giugno 2024, che ha parimenti espresso parere favorevole;

LE PARTI CONVENGONO

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di sottoscrivere definitivamente l'allegata ipotesi di accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2022, siglata in data 9 maggio 2024.

2. Le parti convengono, altresì, di rivedere, a partire dalla contrattazione relativa all'annualità 2023, i criteri per l'attribuzione dell'emolumento in questione, tenendo conto di quanto rappresentato nella nota DFP n. 0039909 dell'11 giugno 2024 e avendo riguardo a valorizzare ulteriormente le finalità meritocratiche e premiali per la corresponsione del predetto emolumento.

Roma,

PER LE OO.SS.:

FP CGIL.....

CISL FP.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

.....



UIL PA.....

USB PI *David Hernandez*.....

CONFSAL-UNSA

FLP

CONFINTESA FP.....





Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE
E DEL BILANCIO**
EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL
BILANCIO
UFFICIO 2 – Organizzazione e relazioni sindacali

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022.

Nella giornata del 9 maggio 2024, si sono riunite, anche in video conferenza, presso la sede del Ministero della salute sita in viale Giorgio Ribotta, n. 5, Roma, la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 9 maggio 2022 – Funzioni centrali del personale non dirigente, debitamente convocate.

I presenti risultano dal foglio delle presenze conservato agli atti dell'Ufficio 2 della ex DGPOB.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,


VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede – in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della salute in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con apposito dpcm, al personale del Ministero della salute inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il d.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della salute appartenente alle qualifiche funzionali VII[^], VIII[^] e IX[^] dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del dpcm 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e alle altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;



TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 1 del 2001, norme, entrambe, finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, che in virtù di detti scopi anche perequativi e in linea con il vigente sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute, collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando da altre amministrazioni con formale provvedimento;

VISTI i CC.CC.NN.L. del comparto Ministeri nelle parti ancora vigenti;

VISTO il CCNL 9 maggio 2022 relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio normativo 2019/2022;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge dalla legge 7 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, di istituzione del Ministero della salute;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante la "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti."

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il dpcm 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 gennaio 2024 adottato nelle more della conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e della emanazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa, nonché fino all'effettivo conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale di cui all'articolo 23, comma 3, del citato d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTO il decreto ministeriale del 4 aprile 2024 di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio o, su sua delega, dal Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, con potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

CONSIDERATO che le risorse anno 2022 per la corresponsione dell'emolumento di cui all'art. 7 della legge 362/99 al personale delle aree funzionali e al personale dirigente non sanitario, sono state rispettivamente versate al conto entrate come da quietanza n. 967079 del 20/12/2023 per un importo pari ad euro 14.730.775,00 comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione e quietanza n. 949305

 2

del 15/12/2023 per un importo pari ad euro 2.236.169,00 comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione.

RITENUTO di implementare in fase di riassegnazione, per l'anno 2022, le risorse a disposizione per la corresponsione dell'emolumento di cui all'art. 7 legge 362/99 del personale delle aree funzionali pari a euro 14.730.775,00 di ulteriori risorse pari ad euro 250.000,00 comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione, a valere sulla quietanza n. 949305 del 15/12/2023 con contestuale riduzione, per il medesimo anno, delle risorse destinate al personale dirigente non sanitario;

TENUTO CONTO pertanto che le risorse da destinare per le finalità della presente ipotesi di accordo per l'anno 2022 ammontano complessivamente ad euro 14.980.775,00;

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2018 di aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*" del Ministero della salute adottato in base alle linee guida del 28 dicembre 2017 della Funzione Pubblica;

VISTA l'ipotesi di accordo del 1° febbraio 2024, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 362/99 al personale non dirigente per l'anno 2022;

VISTA la nota prot. MEF – UCB_SAL – Prot. 3287 del 28/02/2024, con la quale l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute ha mosso osservazioni sulla citata ipotesi di accordo, con riferimento, tra l'altro, alla formulazione dell'articolo 6 di detta ipotesi che stabilisce la ripartizione degli eventuali residui solo al personale di ruolo, con esclusione sia del personale comandato che comunque operante presso il Ministero della salute;

VISTA la nota prot. 12367-29/03/2024-DGPOB-MDS-P, con la quale la ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio ha fornito riscontro alla nota suindicata, chiedendo all'Organo di controllo di dare ulteriore corso all'ipotesi di accordo in questione, al fine di consentire di acquisire anche, in proposito, le valutazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la nota prot. MEF – UCB_SAL – Prot. 5783 del 11/04/2024, con la quale l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, in riscontro alla predetta nota della ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ha restituito nuovamente la citata ipotesi di accordo ritenendo non possibile l'espressione del parere favorevole, ai sensi dell'art. 40 *bis*, commi 1 e 2 del d.lgs. n.165/2001;

CONSIDERATO che, come meglio illustrato dalla delegazione di parte pubblica alle OO.SS. nel corso dell'incontro di contrattazione del 9 maggio 2024 e riportato nel relativo documento di sintesi dei lavori, alla luce delle osservazioni formulate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute di cui alle citate note, è necessario riprendere le trattative e concluderle in tempi ristretti, al fine di modificare la suddetta ipotesi di accordo del 1° febbraio 2024 nel senso richiesto dal predetto Organo di controllo e garantire, tra l'altro, la corresponsione degli emolumenti in questione nel corso del corrente anno e la risoluzione della conflittualità sottesa all'ipotesi di accordo del 1° febbraio 2024, oggetto di numerose diffide da parte dei lavoratori, alcuni dei quali hanno già instaurato, alla data odierna, il contenzioso mediante ricorso al giudice del lavoro

CONVENGONO



Art. 1

Per i motivi indicati in premessa e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, considerando il d.P.C.M. del 13 dicembre 1995, di destinare all'istituto economico, oggetto del presente accordo, l'importo necessario al riconoscimento al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria di somme idonee ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, quanto previsto dalla normativa su citata.

Art. 2

Per i motivi di cui in premessa il compenso in esame sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e al personale di altre amministrazioni in comando presso il Ministero della salute con formale provvedimento.

Art. 3

1. Per i motivi di cui in premessa, le parti decidono di corrispondere il compenso in base alla fascia retributiva, tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e, pertanto, in linea con le vigenti disposizioni normative in materia, della partecipazione del personale al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle singole strutture di appartenenza. In particolare, le parti convengono di destinare il compenso in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza.

2. Il compenso teorico spettante, effettuate le eventuali riduzioni di cui al successivo art. 5, sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 80% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 70% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 60% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 50% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati.

3. Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

Art. 4



L'emolumento, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo precedente, viene determinato in base ai diversi coefficienti progressivi di calcolo, in corrispondenza dei relativi livelli stipendiali riportati e secondo gli importi della tabella che segue:

<u>Area e Fascia Retributiva</u>	<u>coefficiente</u>	<u>Art. 7 2022</u>
AREA III F7	1,9780	7.724,50
AREA III F6	1,9780	7.724,50
AREA III F5	1,9780	7.724,50
AREA III F4	1,8210	7.111,39
AREA III F3	1,6130	6.299,10
AREA III F2	1,5080	5.889,06
AREA III F1	1,4700	5.740,66
AREA II F6	1,4520	5.670,36
AREA II F5	1,4520	5.670,36
AREA II F4	1,3810	5.393,09
AREA II F3	1,2680	4.951,81
AREA II F2	1,1620	4.537,85
AREA II F1	1,0810	4.221,53
AREA I F3	1,0700	4.178,57
AREA I F2	1,0550	4.120,00
AREA I F1	1,0000	3.905,21

Art. 5

In linea con le finalità richiamate nelle premesse, l'emolumento di cui al presente accordo sarà corrisposto in base alla fascia retributiva posseduta alla data del 1° gennaio 2022. Lo stesso sarà inoltre corrisposto in relazione:

- alla data di assunzione o di comando rispettivamente per gli assunti e i comandati "in" nel corso dell'anno 2022;
- alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out" nel corso dell'anno 2022;
- alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di *part-time*;
- alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Art. 6



Per le motivazioni di cui in premessa, le parti, infine, convengono che le eventuali somme residue saranno redistribuite, per il miglioramento della produttività, a tutto il personale destinatario del presente accordo, sulla base dei coefficienti indicati al precedente art. 4 e secondo i criteri individuati ai precedenti articoli 3 e 5.

Roma, li. 03. MAGGIO 2024


PER LE OO.SS.

PER LA PARTE PUBBLICA


FP/CGIL.....


.....

CISL/FP.....



UIL/PA.....




FLP.....

CONFINTESA FP.....

CONFSAL-UNSA.....

USB PI.....





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 2 – Ex DGPOB

INTERPRETAZIONE AUTENTICA SULL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022

Il giorno 9 maggio 2024 si sono riunite, anche in video conferenza, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 9 maggio 2022 – Funzioni centrali del personale non dirigente, per la firma dell'ipotesi di accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 legge 362/1999 per l'anno 2022.

Le parti precisano che, relativamente alla corresponsione dei relativi compensi di cui alla suddetta ipotesi, vanno equiparate alla presenza esclusivamente le fattispecie indicate nell'allegato 1.

I compensi saranno corrisposti in base alla posizione economica posseduta alla data del 1° gennaio 2022.

Roma, 9 maggio 2024

PER LE OO.SS.

PER LA PARTE PUBBLICA

FP CGIL.....

[Handwritten signature]
.....

.....
CISL FP.....

[Handwritten signature]

.....
UIL PA.....

[Handwritten signature]

.....
USB PI.....

[Handwritten signature]

.....
CONFSAL-UNSA.....

.....
FLP.....

.....
CONFINTESA FP.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assenze dal servizio equiparate alla presenza ai fini della corresponsione dell'emolumento di cui art.7 legge 362/99 – anno 2022.

- Congedo per maternità compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale art. 32 del d.lgs 151/2001 (art. 28, comma 3, CCNL 9 maggio 2022)
- Congedo per malattia figlio (30 gg) art. 47 d.lgs 151/2001- (art. 28, comma 4, CCNL 9 maggio 2022);
- Congedo per le donne vittime di violenza;
- Esami prenatali;
- Permessi per lutto, per matrimonio e per la partecipazione a concorsi ed esami nei giorni delle prove (art. 24 CCNL 9 maggio 2022)
- Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 25 del CCNL 9 maggio 2022);
- Permessi per citazione a testimoniare nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione;
- Permessi per funzioni di giudice popolare;
- Permessi sindacali retribuiti;
- Assenze previste dall'art. 4 comma 1 legge 53/2000 per eventi e cause particolari (decesso o documentata infermità del coniuge);
- Assenze di cui all'art. 33 comma 6 della legge 104/1992 per i dipendenti portatori di handicap grave;
- Assenze di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/1992 per l'assistenza a parenti o affini entro il terzo grado e conviventi con handicap grave;
- Assenze relative a cure per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Assenze per donazione di sangue e midollo osseo;
- Assenze per malattie dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio;
- Ricovero ospedaliero e relativa convalescenza;
- Day hospital, day surgery e relativa convalescenza;
- Assenze per malattia continuativa superiore a 10 giorni dall'11° giorno in poi, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, lettera a) del CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021;
- Formazione;
- Permessi studio (150 ore);
- Riposo compensativo;
- Permessi usufruiti ad ore;
- Esonero dal servizio ai sensi del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008 nella percentuale del trattamento temporaneo corrisposto;
- Incarichi di servizio (missioni, partecipazione a commissioni di esame);

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials, located at the bottom right of the document.